

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il regolamento di istituto, di cui questo regolamento è parte integrante

ADOTTA

il seguente regolamento sulle uscite didattiche e visite di istruzione con delibera n. 11 del 17/12/2019

PREMESSA

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico-educativa.

Sul piano della **formazione della persona** consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere.

Sul piano dell'**educazione del cittadino** stimolano al senso di responsabilità, all'autonomia personale, all'amore e al rispetto per l'ambiente e il territorio.

Sul piano dell'**istruzione** favoriscono l'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali attraverso esperienze reali e attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente.

Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa, devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica. Ogni uscita, visita o viaggio, pertanto, deve prevedere una programmazione didattica e culturale, una valutazione finale dell'apprendimento e un monitoraggio sui risultati raggiunti.

Art. 1 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

1. Si intendono per:

a. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;

b. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;

c. VIAGGI D'ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.

2. D'ora in avanti, quando non diversamente scritto, con "uscite" si intendono le tipologie di attività a., b. e c.

Art. 2 FINALITÀ

1. Le uscite devono contribuire a:

- Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
- Migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;
- Sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse;
- Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;
- Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento;
- Contribuire alla valutazione delle competenze trasversali e della condotta.

Art. 3. COMPETENZE

Le competenze riguardo le uscite sono così attribuite:

- Il Consiglio d'Istituto delibera i criteri generali (in Regolamento). Delibera sull'approvazione delle proposte del C.d.D. e dei C.d.C. riguardo i viaggi d'istruzione, valutando esclusivamente sulla tipologia di attività, la modalità di svolgimento, i tempi, il numero di accompagnatori necessari ed eventualmente i costi.
- I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione formulano dettagliate proposte come successivamente specificato.
- Il Collegio dei Docenti ha facoltà propositiva ed è tenuto a pronunciarsi sul valore formativo delle iniziative proposte dai Consigli di Classe/ Interclasse/ intersezione, sulla base delle indicazioni da questi fornite.

- La Giunta Esecutiva cura l'esecuzione delle deliberazioni e quando occorre integra con ulteriori indicazioni i criteri fissati dal Consiglio.
- Il Dirigente Scolastico, tramite l'ufficio di segreteria, dà esecuzione alle deliberazioni, valutando gli aspetti organizzativi nei particolari e la conformità della procedura alle disposizioni ministeriali (in particolare alla C.M. 291/92). È cura del dirigente pubblicare sul sito il Piano delle uscite di istituto.
- I docenti accompagnatori redigono l'apposito modulo presente sul sito istituzionale ai fini della raccolta dati e del monitoraggio.
- I genitori danno, se lo desiderano, il consenso scritto per qualsiasi attività.

Art. 4 PROCEDURA PER LE USCITE

1. Nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione del mese di ottobre i docenti verbalizzano le proposte specificando la tipologia di attività, le finalità didattico-educative, la modalità di svolgimento, la modalità di valutazione, i tempi, il numero di accompagnatori necessari ed eventualmente i costi;

2. Nella seduta di ottobre il Collegio dei docenti ha la facoltà di proporre uscite e si pronunzia sul valore formativo delle iniziative proposte dai Consigli di Classe/ Interclasse/ intersezione, sulla base delle indicazioni da questi fornite;

3. Entro il mese di novembre il Consiglio di Istituto delibera sull'approvazione delle proposte del C.d.D. e dei C.d.C. valutando esclusivamente la tipologia di attività, la modalità di svolgimento, i tempi, il numero di accompagnatori necessari ed eventualmente i costi. Tutte le uscite deliberate formano il Piano annuale delle uscite di istituto, da ora in poi denominato Piano uscite;

4. Il Dirigente Scolastico, tramite l'ufficio di segreteria, dà esecuzione alle deliberazioni, valuta gli aspetti organizzativi e la conformità della procedura alle disposizioni ministeriali, al regolamento di istituto e alla contrattazione di istituto. È cura del Dirigente individuare i docenti accompagnatori e pubblicare sul sito il Piano uscite; Il Dirigente scolastico è delegato ad autorizzare, secondo i criteri di questo regolamento, le uscite dei bambini dell'infanzia, degli alunni primaria e gli studenti della secondaria di 1° grado, per località che distino fino a 30 Km dal Comune anche prima della delibera del Piano uscita (Delibera del Consiglio d'Istituto n°3 del 25/2/2003);

5. Tutti i partecipanti a visite e viaggi di istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile; Gli studenti devono essere in possesso di un documento di identità.

6. In caso di viaggio di istruzione di più giorni, al genitore deve essere distribuito un programma dettagliato con l'indicazione giornaliera della località e dei recapiti degli eventuali alloggi.

7. I genitori dovranno sottoscrivere un modulo di adesione e versare l'importo totale a mezzo MAV conservando la ricevuta. Per quanto riguarda il viaggio di istruzione delle classi terze, la quota verrà suddivisa in due rate, la prima da pagare entro fine gennaio, la seconda entro metà aprile, sempre tramite MAV. Eventuali rimborsi per gli alunni assenti alla partenza saranno forniti solo relativamente alla quota riferita ai pagamenti diretti, quali biglietti d'ingresso, biglietti di trasporto, pasti, eccetera per i quali sia possibile un rimborso; non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide eccetera) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni o studenti.

Art. 5 ACCOMPAGNATORI

1. Il Dirigente scolastico individua gli accompagnatori e nomina, tra essi, un docente responsabile dell'uscita con il compito di assumere le decisioni eventualmente necessarie nel corso dell'uscita. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente. Il Docente responsabile, a viaggio concluso, effettuerà una relazione al Dirigente scolastico circa lo svolgimento del viaggio stesso e gli inconvenienti eventualmente verificatisi.

2. Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori che hanno dato la disponibilità, devono prioritariamente appartenere alla classe. Quando le circostanze lo richiedano, il Dirigente Scolastico può autorizzare la partecipazione, in qualità di accompagnatori, ad insegnanti non appartenenti alla classe che effettua la visita, ma comunque rientrante nell'Organico funzionale di Istituto.

3. Nella programmazione delle uscite deve essere prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni. Non sono previste eccezioni alla regola per la scuola dell'infanzia, tranne nei casi (es. piscina o attività sportive in genere) in cui sia indispensabile aiutare i bambini a spogliarsi e rivestirsi. In tal caso è concessa l'accompagnamento di un docente ogni 10 bambini.

4. Per i viaggi in cui sia presente un allievo disabile si rende necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno. Qualora l'insegnante dell'allievo disabile non si rendesse disponibile, all'alunno non sarà preclusa la possibilità di partecipazione affidando la sorveglianza a un insegnante della classe o, in subordine, dell'Istituto con o senza titolo.

5. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

6. Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ("culpa in vigilando") del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

7. Gli insegnanti accompagnatori devono provvedere a portare con sé, durante l'uscita o il viaggio d'istruzione, i farmaci salvavita per gli alunni per i quali sia stato sottoscritto tale protocollo e la cassetta di Primo Soccorso.

8. È demandata alla contrattazione di istituto la regolamentazione di eventuali recuperi orari per i docenti accompagnatori.

Art. 6 ASPETTI ECONOMICI

1 La progettazione di viaggi e visite di istruzione deve essere preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di Enti vari) e dei costi preventivabili, nonché da eventuali sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere alle spese.

2. Gli organi scolastici dovranno verificare che l'onere economico non sia motivo di disagio per le famiglie e di discriminazione per gli alunni e studenti, pertanto delibera i seguenti tetti di spesa per ogni singolo ordine:

- Infanzia 25,00 euro
- Primaria classi I, II: 60,00 euro; classi III, IV, V: 80,00 euro,
- Secondaria di I grado, classi I e II: 60,00 euro; classi III: 200,00 euro.

3. Il Consiglio di Istituto delibera circa la richiesta scritta da parte delle famiglie, indirizzata al Presidente del Consiglio di Istituto, di contributo al costo dell'uscita con allegato I.S.E.E. aggiornato. Il costo totale dei contributi non può mai sfiorare il 5% del costo totale. Il singolo contributo può essere per:

- Reddito complessivo minore di zero euro: 100% della quota;
- Reddito complessivo da 0 a 10.000 euro: 50% della quota;
- Reddito complessivo da 10.000 a 15.000 euro: 30% della quota;
- Per studenti con media uguale o superiore a 8 e reddito complessivo da 0 a 10.000 euro: 100% della quota;

- Per studenti con media uguale o superiore a 8 e reddito complessivo da 10.000 a 15.000 euro: 50% della quota;

4. Per le famiglie degli alunni e degli studenti che presenteranno rinuncia scritta all'uscita, indirizzata al Dirigente scolastico, per motivi economici è possibile derogare al successivo art. 7 comma 2.

Art. 7 PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI

1. Le uscite sono attività didattiche incluse nell'offerta formativa di istituto, dunque sono obbligatorie per tutti gli alunni e gli studenti.

2. I Bambini dell'infanzia che non hanno l'autorizzazione all'uscita hanno comunque il diritto ad essere accolti a scuola; Alunni e studenti che non hanno l'autorizzazione all'uscita non possono frequentare la scuola e sono considerati assenti;

3. In un anno scolastico si possono effettuare non più di 5 visite guidate e un solo viaggio d'Istruzione (effettuabile sia con il treno che con il pullman con pagamento a carico delle famiglie).

4. Le visite e i viaggi devono essere predisposti per classi intere, evitandone in ogni caso lo svolgimento qualora non possa essere assicurata la partecipazione di almeno 4/5 + 1 degli alunni della classe.

5. I genitori e/o i responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico devono autorizzare per iscritto la partecipazione dell'alunno alla gita o al viaggio.

6. Tutti gli alunni partecipanti dovranno avere un contrassegno di riconoscimento con nome, cognome, luogo di nascita, scuola di provenienza e foto fornita dai genitori.

Art. 8 PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

1 Il dirigente scolastico può consentire anche la partecipazione dei genitori degli alunni, a condizione che ciò non arrechi disagio all'organizzazione, non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che si seguano i seguenti criteri:

a) destinatari di diritto sono gli alunni;

b) ferma restando la partecipazione dei bambini rispetto agli adulti, nel caso in cui il numero degli alunni non sia sufficiente a coprire la disponibilità dei posti a sedere, si ritiene possano partecipare anche i genitori secondo i seguenti ulteriori criteri espressi in ordine preferenziale:

1. Familiare di alunno portatore di handicap.
2. Genitori di alunni aventi comprovati problemi fisici o problemi comportamentali particolari, previo accordo d'indirizzo con i genitori degli stessi.
3. Rappresentanti di classe.
4. Genitori che ne facciano espressa richiesta scritta. Si precisa che, relativamente ai punti 1,2 e 3 sopra esposti, si intende una sola persona per alunno.
5. Nel caso in cui gli aventi diritto, appartenenti alle categorie dei punti 3-4 fossero superiori di numero ai posti disponibili, si procederà per sorteggio.

c) Se si presentasse l'eventualità di una richiesta da parte dei genitori di un'aggregazione alla visita di istruzione usando mezzi propri, essa viene consentita a patto che i genitori aggregati:

- non interferiscano o limitino il regolare svolgimento della visita stessa;
- non sottraggano la custodia del minore agli insegnanti a cui è affidato;
- non usufruiscano di eventuali benefici dati dall'appartenenza al gruppo scolastico (es. riduzioni prezzi biglietti d'ingresso, assicurazione).

Art. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

1 I bambini, gli alunni, gli studenti, gli accompagnatori e i genitori ai quali sia stata consentita partecipazione alle uscite devono essere obbligatoriamente garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli oneri relativi ai genitori saranno a loro totale carico.

Art.10 PERIODO DI EFFETTUAZIONE

1. Non vanno programmate iniziative in coincidenza di altre particolari attività istituzionali delle scuole (quali le operazioni degli scrutini, le elezioni scolastiche, ecc.).

2. Non si possono effettuare uscite nell'ultimo mese di lezione (la deroga è consentita solamente per viaggi connessi con attività sportive o di educazione ambientale).

3. Non si possono effettuare viaggi nei periodo di alta stagione, né nei giorni prefestivi, né in giorni coincidenti con elezioni, scrutini o votazioni nazionali.

Art. 11 SCELTA DELLA DITTA DI AUTOTRASPORTO

1. Per i viaggi d'istruzione e le visite guidate si utilizzeranno sia il treno che il pullman o gli stessi scuolabus comunali. Se il viaggio in pullman dovesse superare le 9 ore, occorreranno 2 autisti.

2. Per tutte le modalità procedurali, di autorizzazione e di svolgimento valgono le norme indicate dalla C.M. 291/92 e successive integrazioni. (comma 9 della C.M. 291/92).

Art. 12 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli alunni che si comportassero in maniera scorretta o indisciplinata provocando danneggiamenti ai mezzi, alle strutture di accoglienza ecc, saranno sanzionati secondo quanto previsto dal Regolamento del comportamento, delle mancanze degli alunni e degli studenti e delle sanzioni disciplinari